

PRO LOCO FORNOVO TARO APS

Sede in Via G. Di Vittorio, 15

43045 Fornovo di Taro (Pr)

Cod.Fisc.: 92077530340 - Partita Iva: 01914740343

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 20 MARZO 2023

L'anno 2023, il giorno 20 del mese di Marzo alle ore 19,00 presso la sede dell'associazione in Via G. Di Vittorio, 5 a Fornovo Di Taro (PR), con presenza fisica e precauzioni di legge-normativa anti-Covid si è riunita in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione **PRO LOCO FORNOVO TARO APS**, in quanto la prima convocazione convocata nel medesimo luogo il giorno 19 Marzo 2023, alle ore 7,00, è andata deserta, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1. Adozione Nuovo Statuto ai sensi del D. Lgs. 117/17;
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione il sig. CENCI GRAZIANO, il quale chiama alla funzione di segretario verbalizzante, il socio COBIANCHI MICOL.

Il Presidente rileva che la riunione è stata convocata regolarmente secondo le norme statutarie e che sono presenti n. 11 persone in proprio o per delega su 46 persone iscritte nel libro soci dell'associazione. Pertanto l'assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare in sede di seconda convocazione.

Punto Primo: Adozione Nuovo statuto ai sensi del D. Lgs. 117/17

Il Presidente comunica ai presenti che a seguito della richiesta di modifica dello statuto sociale, per la sussistenza dei requisiti al fine dell'iscrizione al RUNTS, da parte del Ufficio Regionale del Runts, si rende necessario approvare alcune modifiche allo Statuto dell'Associazione al fine di renderlo coerente alla normativa sancita dal D. Lgs. 117/2017.

Il Presidente dà, quindi, lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 117/17.

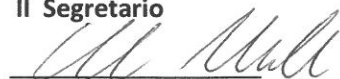
Il Presidente mette in votazione l'Approvazione del nuovo statuto composto da n. 23 articoli.

L'assemblea approva alla unanimità il nuovo statuto con le modifiche proposte dal Presidente, ai sensi dell'adeguamento alla normativa del D. Lgs. 117/17, che qui si allega, dando mandato al Presidente di procedere alla registrazione dell'atto ed agli adempimenti conseguenti.

Null'altro essendovi da deliberare, Il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea dei soci alle ore 20,30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario



Il Presidente



**ASSOCIAZIONE TURISTICA
PRO LOCO FORNOVO**
Via G. Di Vittorio, 15
43045 Fornovo Taro (PR)
Cod. Fisc. 92077530340
Part. IVA 01914740343

STATUTO

PRO LOCO FORNOVO TARO APS

ART. 1

Denominazione, sede e durata

1.1 Ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (di seguito "Codice del Terzo Settore") è costituito l'Ente del Terzo Settore, nella forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, con finalità di promozione sociale, avente la denominazione di "**PRO LOCO FORNOVO TARO APS**" (di seguito anche solo "Associazione" o "Pro Loco").

1.2 L'utilizzo della qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) è subordinato all'avvenuta iscrizione nel relativo Registro, pertanto la denominazione dell'associazione verrà integrata automaticamente con tale qualifica, solo a partire da tale momento, in "**PRO LOCO FORNOVO TARO APS - ETS**".

1.3 L'associazione ha sede legale Forno Taro (PR), in via G. Di Vittorio n.5, ed ha durata illimitata.

1.4 Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo Comune può essere stabilito con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

1.5 La Pro Loco aderisce all'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia APS (di seguito UNPLI APS), per il tramite del Comitato Regionale di competenza, di cui rispetta gli Statuti nella loro interezza, riconoscendone la natura vincolante.

ART. 2

Scopo, finalità e attività

	2.1 La Pro Loco opera attivamente a favore dello sviluppo sociale e turistico	
	del Comune di Fornovo Taro, e svolge la propria attività ai fini della	
	promozione turistica e della valorizzazione delle realtà e delle potenzialità	
	naturalistiche, culturali, storiche e sociali del territorio.	
	2.2 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale, secondo principi di democraticità ed	
	uguaglianza mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore	
	dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti	
	attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di	
	volontariato dei propri associati:	
	a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località,	
	proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico	
	della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e	
	risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale,	
	storico-monumentale, artistico e ambientale, attivando ogni possibile	
	forma di collaborazione con enti pubblici e privati;	
	b) promuovere, organizzare e gestire, direttamente, e/o anche in	
	collaborazione con gli Enti Pubblici, e/o privati, tutte le iniziative, come, a	
	titolo esemplificativo e non esaustivo: convegni, escursioni, spettacoli	
	pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni e rievocazioni storiche e/o	
	folcloristiche, carnevali, corsi mascherati, serate danzanti, concerti,	
	spettacoli, camminate, escursioni, gite, manifestazioni sportive, mercatini,	
	sagre, fiere, concorsi di bellezza, e/o manifestazioni di altro genere, nonché	
	iniziative di solidarietà sociale, per il recupero ambientale, per il restauro e	
	la gestione di monumenti, etc., che servono ad attirare e rendere più	

gradito il soggiorno dei turisti a FORNOVO TARO e la qualità della vita dei residenti.

c) istituire e gestire centri estivi con finalità ricreative e sportive;

d) stimolare e promuovere l'ospitalità, l'educazione turistica d'ambiente e la conoscenza globale del territorio, e più in generale sensibilizzare la

popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;

e. stimolare, promuovere ed attuare attività tendenti a richiamare ospiti e visitatori per un incremento turistico nel paese;

f) proporre e sollecitare le varie Autorità competenti, ed assumere iniziative rivolte agli abitanti del comune di FORNOVO TARO, attraverso la tutela e il recupero del suo patrimonio naturale, ambientale, paesaggistico, storico, culturale, folcloristico ed enogastronomico;

g) fornire agli ospiti e villeggianti assistenza con un piano dettagliato di informazioni turistiche;

h) collaborare con la pubblica amministrazione, a mezzo di convenzioni e/o in regime di accreditamento, riguardo l'utilizzo delle strutture di proprietà pubblica e la gestione degli spazi ricreativi di pubblica utilità, esistenti nel comune di FORNOVO TARO.

i) gestire l'ufficio IAT del comune di FORNOVO, e gestire ogni iniziativa relativa allo sviluppo turistico locale, l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura, e/o la gestione per conto terzi, di appositi uffici, case vacanze, ostelli e campeggi;

j) promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio, come, a titolo

	esemplificativo e non esaustivo: proposte turistiche specifiche per la terza	
	età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione,	
	alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle	
	varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di	
	eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico -	
	didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la	
	conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i	
	valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati	
	residenti all'estero, riattivare un collegamento anche con le persone che	
	sono emigrate, promuovere e gestire ogni iniziativa relativa ai gemellaggi di	
	città e paesi con il comune di FORNOVO TARO;	
	k) realizzare o partecipare a manifestazioni di particolare interesse storico,	
	artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni della comunità locale,	
	anche attraverso la valorizzazione dei beni immateriali;	
	l) attivare la progettazione di iniziative e servizi, in linea con le disposizioni e	
	i bandi delle politiche regionali, nazionali e comunitarie.	
	2.4 Ai fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà,	
	locazione o comodato gratuito strutture e attrezzature idonee all'oggetto	
	della propria attività.	
	2.5 La Pro Loco, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e	
	secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti	
	previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione potrà	
	essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea	
	dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio	
	Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse	

nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo

Settore;

2.6 L'Associazione può svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei propri associati e di terzi, nel rispetto della disciplina di cui al decreto 4 aprile 2001, n. 235 e successive modifiche e integrazioni.

2.7 L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 3

Ammissione e numero degli associati

3.1 I soci dell'Associazione si distinguono in Soci Ordinari, Soci Sostenitori, Soci Benemeriti.

3.2 Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

3.3 Sono Soci Sostenitori coloro che erogano in via ordinaria contribuzioni volontarie aggiuntive rispetto alla quota associativa annuale.

3.4 Sono Soci Benemeriti coloro che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

3.5 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla

	costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto,	
	l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del	
	Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.	
	3.6 Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le	
	finalità della stessa e che partecipano alle attività di interesse generale	
	dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.	
	3.7 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al	
	Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita,	
	codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, ove	
	in possesso;	
	b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente	
	Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi associativi;	
	3.8 Nel caso di minore, la domanda è sottoscritta dall'esercente la	
	responsabilità genitoriale sul medesimo.	
	3.9 Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non	
	discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse	
	generale svolte.	
	3.10 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato	
	e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.	
	3.11 Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di	
	rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	3.12 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio	
	Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della	

deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o, laddove previsto, il Collegio dei Probiviri. In caso di rigetto della domanda, l'Assemblea o il Collegio dei Probiviri, ove istituito delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

3.13 Lo status di associato è a tempo indeterminato. L'ammissione ad associato può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

3.14 La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 4

Diritti ed obblighi degli associati

4.1 I Soci Ordinari e Sostenitori devono versare la quota associativa annuale; i Soci Benemeriti possono essere esentati dal pagamento della quota annuale.

4.2 Tutti i Soci hanno diritto:

- a) a ricevere la tessera della Pro Loco;
- b) a partecipare in Assemblea, se maggiorenni, con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- c) a ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
- d) a frequentare i locali della Pro Loco;
- e) ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di: cene sociali, acquisto pubblicazioni, biglietti di ingresso a manifestazioni promosse e/o organizzate dalla Pro Loco, convenzioni con attività commerciali.
- f) di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;

	g) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti della Pro Loco.	
	h) di essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;	
	i) di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;	
	j) di concorrere all'elaborazione ed di approvare il programma di attività;	
	k) di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;	
	l) di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci;	
	4.3 Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri della Pro Loco (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede della Pro Loco, nei giorni e negli orari stabiliti dal Presidente, con facoltà di farne copie ed estratti a spese proprie, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata.	
	4.4 I soci minorenni potranno esercitare i diritti di voto e di rappresentanza all'interno dell'Assemblea attraverso gli esercenti la potestà genitoriale.	
	4.5 I Soci hanno l'obbligo di:	
	a) rispettare lo Statuto e i Regolamenti della Pro loco;	
	b) versare nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo la quota associativa alla Pro Loco;	
	c) non operare in concorrenza e/o contro l'attività della Pro Loco.	

ART. 5

Perdita della qualifica di associato

5.1 La qualifica di associato si perde per recesso o esclusione.

5.2 L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente

Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli

organi associativi, nonché dello Statuto e dei Regolamenti interni dell'UNPLI

– APS, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità

all'associazione, può essere escluso dall'associazione su proposta del

Consiglio Direttivo mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto

e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La proposta di

deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata preventivamente

all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni all'Assemblea,

che dovrà esprimersi entro 60 giorni o comunque nella prima seduta utile.

Nelle ipotesi infra indicate l'associato escluso non potrà ripresentare

domanda di ammissione.

5.3 L'associato moroso nel pagamento della quota associativa per più di due

anni può essere escluso dall'associazione con delibera del Consiglio

Direttivo, previa contestazione e salvo che regolarizzi i versamenti delle

quote pregresse entro 30 giorni dalla contestazione di morosità.

5.4 L'esercizio dei diritti di socio è sospeso nel caso di mancato versamento

della quota associativa annuale, anche parziale, nei termini e nelle modalità

deliberate dal Consiglio Direttivo

5.5 L'associato può sempre recedere dall'associazione.

5.6 Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta

la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale provvederà alla annotazione

del recesso nel Libro dei soci.

5.7 I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

5.8 Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

Organi

6.1 Sono organi della Pro Loco:

- l'Assemblea;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- l'Organo di Controllo, ove istituito;

- il Revisore legale dei conti, ove ritenuto opportuno o quando obbligatorio

6.2 Sono organismi ausiliari della Pro Loco:

a) il Vicepresidente;

b) il Segretario;

c) il Tesoriere;

d) il Collegio dei Probiviri, ove istituito;

e) il Presidente Onorario, ove istituito.

ART. 7

Assemblea

7.1 L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci, e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i Soci. Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.

7.2 Alle Assemblies hanno diritto di voto i Soci che abbiano versato la quota

associativa sia dell'anno precedente che dell'anno in corso, entro il termine

previsto con apposito Regolamento e comunque prima della data di

svolgimento di ogni Assemblea. Gli associati possono farsi rappresentare in

assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun

associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

7.3 All'Assemblea prendono parte tutti i Soci Sostenitori che sono in regola

con la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea.

7.4 L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle

finalità sociali.

7.5 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea, sia

ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente della Pro Loco (o in

sua assenza dal Vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di loro

assenza, l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell'Assemblea;

allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del

Segretario della Pro Loco.

7.6 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal

Presidente della Pro Loco, previa deliberazione del Consiglio che ne

stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei

Soci, in regola con il versamento della quota dell'anno in corso e comunque

prima della data di svolgimento dell'Assemblea, almeno quindici giorni

prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo

posta ordinaria o posta elettronica o con affissione dello stesso nella sede

della Pro Loco, o tramite pubblicazione elettronica sul sito internet della Pro

Loco stessa e/o anche con l'affissione dello stesso all'Albo pretorio del

Comune e nei punti esterni di maggiore visibilità.

	7.7 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima	
	convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera	
	con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda	
	convocazione, da indirsi almeno 24 ore dopo, l'Assemblea è valida	
	qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole	
	della metà più uno dei voti espressi. Gli astenuti non vengono conteggiati.	
	7.8 L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta	
	all'anno, anche su richiesta sottoscritta e motivata da almeno 1/10 dei soci	
	aventi diritto al voto, o su richiesta scritta della maggioranza dei	
	componenti del Consiglio, per le decisioni di sua competenza; delibera sul	
	conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio	
	preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio	
	Direttivo o dei Soci.	
	7.9 L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro	
	il mese di aprile.	
	7.10 L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente per deliberare	
	eventuali modifiche al presente statuto o lo scioglimento della Pro Loco.	
	L'Assemblea straordinaria può essere convocata anche su richiesta	
	sottoscritta da almeno 1/10 dei soci aventi diritto al voto, o si richiasta	
	scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio.	
	7.11 L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima	
	convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quinti	
	degli associati. La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere	
	adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà	
	dei soci. Nella seconda eventuale convocazione, che non può aver luogo	

nello stesso giorno fissato per la prima, le modifiche statutarie sono

adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati

intervenuti o rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole

dei tre quarti dei presenti.

7.12 Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere

redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario,

consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.

7.13 L'eventuale scioglimento della Pro Loco deve essere deliberato

secondo le disposizioni di cui al successivo art. 21.

7.14 Per decidere su argomenti per i quali basta la maggioranza semplice, a

discrezione del Presidente del Consiglio Direttivo è possibile indire una

votazione, chiamata Assemblea Telematica, da svolgersi utilizzando

adeguati canali elettronici (e-mail, chat, forum, ecc...) via internet o reti

dedicate, a patto che si usi un sistema protetto (mediante password, chiavi

pubbliche, ecc...) per identificare univocamente ciascun partecipante.

L'Assemblea Telematica è da equipararsi in tutto e per tutto ad una

Assemblea Ordinaria tranne che per la verbalizzazione, la quale verrà svolta

automaticamente dai sistemi tramite i quali l'Assemblea verrà tenuta.

ART. 8

Il Consiglio Direttivo

8.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, con

un minimo di cinque e un massimo di undici. Tuttavia, per assicurare una

equilibrata rappresentatività degli iscritti l'assemblea ordinaria elettiva può

deliberare l'aumento, prima dell'elezione, del numero dei componenti da

eleggere fino ad un numero comunque non superiore ad un quinto dei soci

iscritti.

8.2 L'Assemblea, dopo avere fissato il numero dei componenti del Consiglio

Direttivo, elegge tra i Soci i componenti del Consiglio direttivo con
votazione segreta.

8.3 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono
rieleggibili.

8.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed
ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o a seguito di richiesta
scritta di almeno un terzo dei Componenti.

8.5 I consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza
giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con
deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei
medesimi come previsto nel successivo comma.

8.6 In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i Consiglieri mancanti saranno
sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono
immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più Soci da utilizzare per la
surroga potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per
l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua
funzionalità.

Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel Consiglio Direttivo sia
contemporanea e riguardi la metà più uno dei suoi componenti, l'intero
Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro
un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per
l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

8.7 Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario. In questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell'Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

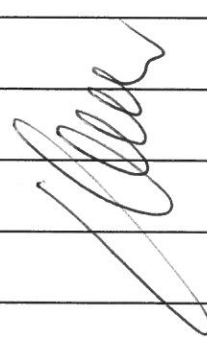
8.8 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8.9 Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria della Pro Loco ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione col relativo programma d'attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta.

8.10 Alla riunione del Consiglio Direttivo, il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività della Pro Loco che possono partecipare senza diritto di voto.

8.11 Dalle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso.

8.12 Per snellire le procedure decisionali e di coordinamento dei Consiglieri, a discrezione del Presidente del Consiglio Direttivo è possibile indire una votazione, chiamata Delibera Telematica, da svolgersi utilizzando adeguati



canali elettronici (e-mail, chat, forum, ecc...) via internet o reti dedicate, a patto che si usi un sistema protetto (mediante password, chiavi pubbliche, ecc.) per identificare univocamente i partecipanti. La Delibera Telematica è da equipararsi in tutto e per tutto ad una Delibera ordinaria tranne che per la verbalizzazione, la quale verrà svolta automaticamente dai sistemi tramite i quali la riunione verrà tenuta.

ART. 9

Presidente – Vice Presidente

9.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

9.2 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, e può essere riconfermato.

9.3 È autorizzato ad eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, rilasciandone quietanze liberatorie, nonché a stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative.

9.4 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza degli aventi diritto.

9.5 Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

9.6 Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge

l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi,
riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

9.7 Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti
e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia
impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

9.8 Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori dell'Assemblea e del
Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, il Sindaco del Comune o suo
Delegato o altre autorità ed esperti.

ART. 10

Segretario e Tesoriere

10.1 Il Segretario e il Tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo al proprio
interno.

10.2 Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative
riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita
della Pro Loco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al
normale funzionamento degli uffici.

10.3 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di
idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e
finanziaria della Pro Loco.

10.4 Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria
dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri
contabili. Cura la redazione del bilancio di esercizio e del documento di
programmazione economica sulla base delle determinazioni assunte dal
Consiglio. Al Tesoriere è conferito il potere di operare con banche e uffici
postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare

	assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e	
	comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni	
	affidategli dagli organi statutari.	
	10.5 È possibile affidare i due incarichi ad un unico Consigliere.	
	ART. 11	
	Organo di controllo	
	11.1 Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi	
	dell'art. 30 Codice del Terzo Settore viene eletto dall'Assemblea un organo	
	di controllo monocratico.	
	11.2 L'organo di controllo dura in carica per tre esercizi e deve essere scelto	
	tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del	
	codice civile.	
	11.3 L'organo di controllo:	
	- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di	
	corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del	
	decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;	
	- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e	
	contabile e sul suo concreto funzionamento;	
	- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale;	
	- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in	
	conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3	
	luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio	
	svolto.	
	11.4 L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione	

dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

11.5 L'Organo di controllo è invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo e in tal caso può esprimere la sua opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

11.6 L'incarico di componente dell'Organo di Controllo è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente documentate.

ART. 12

Revisione legale dei conti

12.1 Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

12.2 L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che sia revisore legale iscritto nell'apposito registro.

12.3 Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13

Collegio dei Probiviri

13.1 Il Collegio dei Probiviri, se istituito, è composto di tre membri, scelti tra

	nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi	
	dell'iscrizione.	
	ART. 19	
	Volontari	
	19.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il	
	tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene	
	comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.	
	19.2 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e	
	gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di	
	solidarietà.	
	19.3 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo,	
	neppure dai beneficiari.	
	19.4 Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le	
	spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro	
	limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio	
	Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese	
	sostenute dai volontari possono essere rimborsate con le modalità e nei	
	limiti previsti dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.	
	19.5 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto	
	di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro	
	retribuito con l'associazione.	
	19.6 L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le	
	malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per	
	la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo	
	3 luglio 2017, n. 117.	

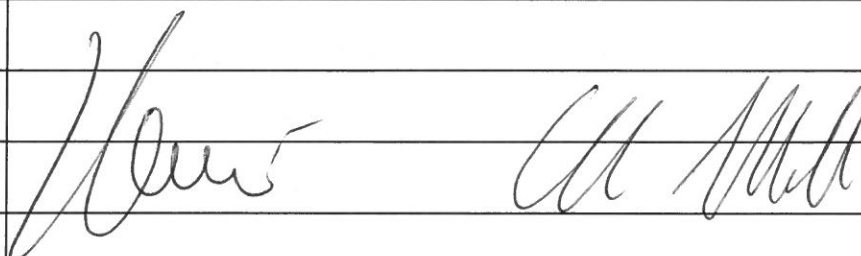
	ART. 20	
	Lavoratori	
	20.1 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.	
	20.2 In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.	
	ART. 21	
	Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo	
	21.1 In caso di cessazione, estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità e preferibilmente operante nello stesso Comune, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti, o in mancanza, alla Fondazione Italiana Sociale.	
	21.2 L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.	
	ART. 22	
	Disposizioni transitorie	
	22.1 L'efficacia dell'inserimento nella denominazione dell'Associazione dell'acronimo "APS", nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in	

qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle
indicazioni di "APS", "associazione di promozione sociale", sono
sospensivamente condizionati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa
sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore

ART. 23

Rinvio

23.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli
eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si
applica quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e
successive modifiche e integrazioni e dalle disposizioni nazionali e regionali
vigenti in materia e, in quanto compatibili, dal Codice civile.

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is more fluid and cursive, while the one on the right is more structured and blocky.

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPPR UT PARMA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 1025
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 20/03/2023 REGISTRATO IL 24/03/2023
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3001025

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 92077530340 PRO LOCO FORNOVO TARO APS
ID. TELEMATICO: TGV23L001025000LC

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 92077530340

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1